

25 maggio 2021

AVVISO:

MODIFICHE AL R.E.C.

- INTEGRATO L'ART.68 "AGGETTI E SPORGENZE SU SUOLO PUBBLICO ..." RELATIVAMENTE ALLA POSSIBILITÀ DI INSTALLARE CAPPOTTI TERMOISOLANTI SULLE FACCIATE ESTERNE DI EDIFICI POSTI A CONFINE CON SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.

- SOSTITUITO L'ART.98-BIS "RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI ..."

Con Del. di C.C. n.67 del 10/05/2021, in vigore dal 25/05/2021, sono state apportate le seguenti modifiche al REC:

- A) L'art. 68 "Aggetti e sporgenze su suolo pubblico" è stato modificato inserimento il comma 8 che consente di installare cappotti termoisolanti sulle facciate esterne dei fabbricati posti a confine con gli spazi pubblici o d'uso pubblico alle seguenti condizioni:
- lo spessore non deve superare i 5 cm rispetto alle facciate esterne;
 - nel caso di presenza di marciapiede sia garantito uno spazio di passaggio libero da elementi di arredo urbano o infrastrutture (es.: pali della luce, segnaletica stradale, aiuole, tronchi di alberi, tabelloni pubblicitari, panchine, ecc.) non inferiore a 90 cm;
 - previa acquisizione del titolo necessario all'occupazione del suolo pubblico rilasciato dall'Ente/Ufficio competente, qualora previsto;
 - in assenza di marciapiede l'intervento è subordinato all'acquisizione del parere da parte dell'Ufficio competente in materia di viabilità e manutenzione strade;
 - al di sopra della quota di 3,50 m. misurata dal piano del marciapiede o della quota di m. 4,50 misurata dal piano stradale, ove il marciapiede non esista, lo spessore massimo consentito, rispetto alle facciate esterne e con esclusione di eventuali elementi decorativi, è di 12 cm.";
 - Le norme derogatorie non possono essere applicate nei casi di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione delle pareti poste a confine.
 - Per edifici individuati dal PRG con Re, Rc o Rv, gli interventi sono consentiti solo nel rispetto degli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico (c.5, art.11 della L.R. n.17/2015)
- B) L'art. 98-bis "Ricarica dei veicoli elettrici negli edifici", a recepimento di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n.48/2020, è stato riscritto adeguandolo alla normativa nazionale (art.4 c.1-bis del D.Lgs. n.192/05). Il nuovo articolo prevede, in estrema sintesi, le seguenti verifiche:

P.A.= Posti Auto		Tipo Intervento			
		Nuova Costruzione		Ristruttur. Importante ^{1) 2)}	
Tipo Edificio	Tipo e n. Parcheggi	Punto Ricarica (P.R.)	Predisp. (Pr.)	Punto Ricarica (P.R.)	Predisp. (Pr)
Non Resid.	P0 > 10 P.A.	Almeno 1	1 Pr./5 P.A. ³⁾	Almeno 1	1 Pr.1/5 P.A. ³⁾
	P1 ≥ 25 P.A.	1 P.R.1/25 P.A. o frazione di 25	Non richiesto	1 P.R./25 P.A. o frazione di 25	Non richiesto
Residenz.	P0 > 10 P.A.	Non richiesto	ogni P.A.	Non previsto	ogni P.A.
	P1 ≥ 25 P.A.	Non richiesto	1 Pr.1/25 P.A. o frazione di 25	Non richiesto	1 Pr.1/25 P.A. o frazione di 25
Parcheggi Pubblici	P2 ≥ 25 P.A. Standard DM	Non richiesto	1 Pr.1/25 P.A. o frazione di 25	Non richiesto	Non richiesto

Nota 1): La **RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE** è definita dall'art.2 del D.Lgs. n. 192/05, lett. l-vicies quater), e si ha quando i lavori in qualunque modo denominati **insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio**, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.

Nota 2): Negli interventi di Ristrutturazione Importante l'obbligo si applica solo:

a) Nei casi di **Parcheggio interno all'edificio**, se la Ristrutturazione riguarda il parcheggio e le infrastrutture elettriche dell'edificio;

b) Nei casi di **Parcheggio adiacente all'edificio**, se la Ristrutturazione riguarda il parcheggio e le infrastrutture elettriche del parcheggio.

Nota 3): arrotondato all'intero più vicino.